

Assistenza disabili - necessità della immediata reperibilità – trasferimento in un Comune vicino – illegittimità - diritto alla esclusione dalla graduatoria docenti soprannumerari - sussistenza.

Deve ritenersi la sussistenza del requisito del periculum in mora, nonostante colui che assiste il disabile sia stato trasferito in un Comune poco distante e facilmente raggiungibile, nella considerazione della gravità delle patologia di cui la disabile è affetta, dell'assiduità delle cure con cui alla stessa si deve provvedere per adempiere alle relative prescrizioni mediche, nonché alle eventuali urgenze.

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MODICA

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. R.G.L. 349/09, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. - mobilità docenti scuola primaria - precedenza ex CCNI mobilità; esclusione graduatoria docenti soprannumerari ex art. 21 CCNI mobilità;

PROMOSSA DA
XXX con l'Avv.to Cecilia Licitra

RICORRENTE

CONTRO
IST. [omissis] DI [omissis]
MINISTERO P.I. - USP Ragusa, entrambi difesi dal funzionario delegato

RESISTENTI

CONSIDERATO

che risulta pacifico tra le parti (e, inoltre, documentalmente suffragato) che la ricorrente ha provveduto a depositare nei termini e secondo le formalità di cui agli artt. 21 c 9 CCNI le dichiarazioni sostitutive dei due fratelli, attestanti la loro situazione di oggettiva impossibilità ad assistere la madre disabile, [omissis] perché dipendente a tempo pieno presso un'azienda sita in [omissis], comune distante circa 80 Km da [omissis]; [omissis] perché residente e titolare di impresa sempre ad [omissis];

che le circostanze dichiarate dai fratelli della ricorrente (fatti salvi gli eventuali accertamenti e controlli in merito alla loro veridicità, ex artt. 71 e ss. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) appaiono costituire un obiettivo impedimento all'assistenza, tenuto conto della particolare distanza che intercorre tra i comuni di [omissis] ed [omissis], della natura nonché della stessa entità degli impegni lavorativi rappresentati dai dichiaranti;

che, pertanto il ricorso appare assistito da *fumus boni iuris*, atteso che risulta sussistere in capo all'attrice il requisito dell'unicità ed esclusività dell'assistenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sezione VI, 27 luglio 2007 n. 4182) prestata a favore della madre vedova e disabile, con la quale peraltro convive;

CONSIDERATO

che la madre disabile versa in condizioni particolarmente critiche: vedova, di anni 79, gravemente invalida, affetta da gravi patologie, come si evince dalla documentazione medica prodotta (tra cui, da ultimo, accertamento Commissione medica invalidi civili prot. n. [omissis] del 20/08/2009, ove si riconosce grado di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, provvidenza che viene riconosciuta a chi versi nella totale e permanente inabilità al lavoro con necessità di assistenza continua per impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o per incapacità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita);

che le suddette condizioni sembrano richiedere una condizione di immediata reperibilità da parte di chi espleta l'assistenza in via esclusiva;

che, pertanto, il ricorso appare assistito anche dal requisito del *periculum in mora* (e ciò nonostante la ricorrente sia stata trasferita presso l'Istituto [omissis] di [omissis], comune distante appena dieci Km da [omissis] e facilmente raggiungibile), in considerazione, appunto, della gravità delle patologie di cui la disabile appare affetta, dell'assiduità delle cure con cui alla stessa si deve provvedere per adempiere alle relative prescrizioni mediche (cfr. dichiarazioni ricorrente all'udienza del 22/09/2009), nonché alle eventuali urgenze (tutt'altro che improbabili nel caso in esame);

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni sopra esposte, che il ricorso presentato da XXX va accolto, essendo assistito tanto dal requisito del *fumus boni iuris* tanto del requisito del *periculum in mora*;

che le spese processuali seguono la soccombenza, ex artt. 91, 669 octies, comma settimo, C.p.c.;

VISTI

gli artt. 669 bis e ss. del Codice di procedura Civile;

ORDINA

all'Amministrazione scolastica di valutare il requisito della precedenza di cui all'art. 7, punto V, CCNI 12 febbraio 2009 dichiarato dalla ricorrente e, per l'effetto, escludere la predetta dalla graduatoria definitiva dei docenti soprannumerari;

adottare ogni conseguenziale statuizione;

CONDANNA

in solido le parti resistenti al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in € 1.700, di cui € 900 per onorari ed € 800 per diritti, oltre rimborso forf. 12,5%, IVA e CP come per Legge.

MANDA

alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Così deciso, in Modica, 22 settembre 2009.

IL GIUDICE
Mario Fiorentino

Depositata in Cancelleria 25.09.09